

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 28 dicembre 1996, n. 1618.

In caso di mancata espressione del voto sul contrassegno, la valida espressione del voto di preferenza si trasferisce anche sulla lista di appartenenza del candidato votato.

Ai sensi dell'art. 57, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in caso di mancata espressione del contrassegno ed indicazione come preferenza del nominativo di un leader nazionale di quel partito non candidato a quelle elezioni, il voto è nullo.

Omissis.

La legge ha pertanto previsto il trasferimento del voto di preferenza anche al corrispondente simbolo di lista quando i candidati preferiti appartengano tutti alla medesima lista accanto al cui contrassegno siano state espresse le preferenze (cfr. V Sez., 30 luglio 1993 n. 814; V Sez., 10 dicembre 1985 n. 4733).

Nelle ipotesi in cui non vi sia questa corrispondenza tra le liste, il trasferimento del voto di preferenza non può pertanto aver luogo.

7.4. - Ciò comporta che i voti (indicati col motivo 11) non possono essere attribuiti alla lista dell'appellante, poiché le preferenze sono state espresse:

- invalidamente (poiché i voti non sono attribuibili ad alcuna lista, per incertezza della lista votata);
- ad un soggetto non candidato nella lista medesima.

Omissis.

Il già riportato art. 57, ottavo comma, del T.U. del 1960 dispone che, "se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti".

Esso comporta che, qualora l'elettore manifesti una preferenza, apponendo accanto al simbolo il nominativo di un soggetto non candidato, il voto in ogni caso non può intendersi validamente espresso, anche quando la preferenza riguardi una persona (non candidata) di diffusa notorietà ovvero risulti il leader, a livello nazionale o ultralocale, dello schieramento politico ai cui principi si ispira la lista.

L'art. 57 non ha posto alcuna deroga al principio della invalidità del voto, nel caso in cui la preferenza non sia stata espressa in favore di un candidato.

Ciò si spiega per le esigenze di certezza e di celerità che devono caratterizzare il procedimento elettorale.

Tali esigenze impongono che non debbono essere compiute indagini, più o meno complesse e più o meno opinabili, quando l'elettore non abbia votato uno dei candidati della lista, ma abbia espresso la preferenza indicando un nominativo in essa non ricompreso.

Questa indicazione, se fosse fondata la tesi dell'appellante, dovrebbe comportare discutibili indagini, di per sé dipendenti dalle conoscenze e dalle valutazioni soggettive dei membri della commissione elettorale, a seconda della maggiore o minore notorietà (in sede locale, ultralocale, nazionale) del dirigente politico il cui nominativo è stato espresso dall'elettore.

8.4. - Per quanto riguarda la preferenza espressa con l'indicazione del nominativo di uno dei leaders di indiscusso rilievo nazionale, osserva la Sezione che, effettivamente, le argomentazioni svolte dall'appellante hanno posto in evidenza le ragioni che possono indurre gli elettori a esprimere la preferenza con l'indicazione del nominativo di uno di essi e non di quello di un candidato.

E' ben vero, infatti, che l'ordinamento è sempre più orientato verso l'indicazione, da parte degli schieramenti politici, "di singoli esponenti politici che ne sintetizzano, agli occhi dell'elettorato, la identità e gli orientamenti programmatici".

Sotto tale aspetto, appare anche condivisibile l'osservazione per cui può escludersi l'intento dell'elettore di farsi riconoscere quando la preferenza (presumibilmente per disinformazione o per errore) sia stata espressa con l'indicazione di uno dei nominativi dei leader nazionali di riferimento dello schieramento politico preferito.

Tuttavia, la tesi dell'appellante è infondata, poiché la legge non ha posto alcuna eccezione alla regola generale evincibile dall'art. 57 del T.U. del 1960.

Tale scelta legislativa non può considerarsi in contrasto con gli artt. 3 e 48 della Costituzione (sicché la relativa questione va dichiarata manifestamente infondata), poiché:

- il legislatore nella materia elettorale deve contemperare le esigenze di certezza e di celerità con il principio del favor voti e può discrezionalmente valutare quali siano i requisiti essenziali perché il voto debba considerarsi valido, nel rispetto del principio della ragionevolezza;
- solo sulla base di criteri fissati dalla legge, e in presenza di specifici procedimenti volti a fissare un "collegamento" tra determinate forze politiche e i leaders nazionali (formalmente ed espressamente designati), i membri della commissione elettorale potrebbero attribuire i voti alle liste, quando le preferenze sono espresse in favore dei medesimi leaders.

Mancando una espressa e compiuta normativa di deroga alle previsioni dell'art. 57 del T.U., il motivo d'appello va pertanto respinto.

Omissis.